ALLEGATO C: Nota ARPAV

RICHIESTE E PRESCRIZIONI NECESSARIE AL RILASCIO DELLA DEROGA TEMPORANEA AI VALORI LIMITE DI RUMORE - DI EMISSIONE DI IMMISSIONE SIA ASSOLUTI CHE DIFFERENZIALI - PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLA TRATTA AUTOSTRADALE DENOMINATA "VARIANTE DI MESTRE - PASSANTE AUTOSTRADALE A4"

Si richiede adeguata documentazione di VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO - predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della Legge n° 447/1995 - mirata alla verifica preventiva delle emissioni che saranno indotte dalle attività di cantiere in grado di alterare il clima acustico delle aree interessate e riportanti le indicazioni e le misure necessarie per la riduzione dell'impatto acustico indotto dal cantiere.

La suddetta documentazione risulta necessaria nei casi in cui siano potenzialmente superabili i valori limite fissati dalla normativa durante il periodo diurno (08.00 - 19.00) e - in ogni caso - per le richieste di deroga rispetto ai valori limite di rumore o rispetto agli intervalli orari ammessi per le lavorazioni relative al periodo di riferimento serale e notturno e di primo mattino (19.00 - 22.00, 22.00 - 06.00 e 06.00 - 08.00).

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni relative alle attività e lavorazioni di cantiere:

- ✓ la richiesta di deroga dovrà essere trasmessa per conoscenza al Dipartimento ARPAV territorialmente competente che si rende disponibile a formulare pareri in supporto all'Amministrazione comunale competente; a titolo informativo copia della richiesta va altresì trasmessa all'Osservatorio Regionale Agenti Fisici del Dipartimento ARPAV di Verona;

- ✓ all'interno dei cantieri le attrezzature fisse comprese quelle accessorie (pompe, generatori, compressori o latro) non devono essere mantenute in funzione al di fuori dell'orario di lavoro del cantiere se non assolutamente necessario, e comunque devono essere installate il più lontano possibile da edifici abitativi ed in posizione schermata rispetto agli stessi. All'interno dei cantieri dovranno inoltre essere utilizzati gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno;

- ✓ in corrispondenza della facciata degli edifici maggiormente esposti non dovrà - in generale - essere superato - a causa delle emissioni del cantiere - il valore limite assoluto di immissione di LAeq = 70 dBA riferito al periodo di riferimento diurno (06.00 - 22.00);

- ✓ durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi e nei momenti di massima rumorosità, il livello LAeq = 75 dBA - definito dal DPCM 16.03.1998 e valutato su tempi di misura di 10 minuti - non dovrà essere superato più di 10 volte nel periodo di riferimento diurno o notturno in corrispondenza della facciata degli edifici maggiormente esposti;

- ✓ le lavorazioni eseguite con macchinari rumorosi non sono - di norma - consentite prima delle ore 08.00 e successivamente alle ore 19.00 e dovrà comunque essere garantita una interruzione pomeridiana di almeno un'ora compresa tra le ore 12.00 e le ore 15.00. In merito alla possibilità di eseguire lavorazioni o attività rumorose al di fuori degli intervalli orari sopraindicati, le società incaricate delle lavorazioni potranno richiedere specifica deroga che - per le richieste relative al periodo notturno (dopo le ore 19.00 e prima delle ore 08.00) - dovrà sempre essere accompagnata da adeguata documentazione di previsione di impatto acustico;

- ✓ dovranno essere fornite preventivamente agli abitanti delle case più prossime o più esposte all'area di cantiere tutte le necessarie informazioni in merito al possibile disagio.